



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

# Stagione Sportiva 2019-2020

## Comunicato Ufficiale N°160 del 22/11/2019

### Attività di Lega Nazionale Dilettanti

#### **DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 21 novembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: CARLO CALABRIA  
Componenti: ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

**13) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CLUB OLIMPICO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.43 SGS DEL 7/11/2019**

**(Gara: MASSIMINA – CLUB OLIMPICO ROMANO del 2/11/2019 – Campionato Allievi Under 16 Provinciali Roma)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Ascoltata la società

#### DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi degli artt. 65, 66 e 76 del C.G.S., trasmettendo, altresì, gli atti alla Procura Federale, per quanto in motivazione.

La tassa reclamo va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE  
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE  
F.to Carlo Calabria

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,  
ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

**14) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ U.S.D. ARNARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI STEFANO ROBERTO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DEL 7/11/2019 (Gara: TORRICE CALCIO – ARNARA del 3/11/2019 – Campionato Prima Categoria)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Ascoltata la società

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Stefano Roberto a 3 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.  
La tassa reclamo va restituita.  
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

**15) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CAMPUS EUR 1960 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE GEMINIANI GABRIELE PER 2 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI NOTO FEDERICO E RANUCCI LUCA PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 LND DEL 6/11/2019 (Gara: CAMPUS EUR 1960 – FORMIA CALCIO A.S.D. del 3/11/2019 – Campionato Eccellenza)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Ascoltata la società

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alle squalifiche a carico dell'allenatore Geminiani Gabriele e dei calciatori Noto Federico e Ranucci Luca, ai sensi dell'art.137 del C.G.S..  
Di accogliere altresì il reclamo, riducendo l'ammenda ad Euro 400,00.  
La tassa reclamo va restituita.  
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE  
F.to Alessandro Di Mattia

**16) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. S.S. PASSO CORESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BARBETTI PALTEMIO PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.123 LND DEL 30/10/2019**

**(Gara: VIS SUBIACO – S.S. PASSO CORESE del 27/10/2019 – Campionato Promozione)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Barbetti Paltemio a 4 gare.  
La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

**17) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CITTA DI FONDI C. A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BRUZZESE ANDREA PER 6 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.90 C5 DELL'8/11/2019**

**(Gara: CITTA DI ANZIO – CITTA DI FONDI C. A 5 del 2/11/2019 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art. 76 del C.G.S..

La tassa reclamo va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

**18) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. POL.CITTA DI PALIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ILARI EMILIANO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 LND DEL 13/11/2019**

**(Gara: FORMIA CALCIO A.S.D. – POL.CITTA DI PALIANO del 10/11/2019 – Campionato Eccellenza)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

**19) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CITTA DI CAVE ACADEMY AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE GIOVANNETTI FABIO PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI NUHU ELTON PER 10 GARE E CHIALASTRI ALESSIO PER 1 GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.145 LND DEL 14/11/2019**

**(Gara: CITTA DI CAVE ACADEMY – REAL MONTEFORTINO del 10/11/2019 – Campionato Seconda Categoria)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alle squalifiche a carico dell'allenatore Giovannetti Fabio e del calciatore Chialastri Alessio, ai sensi dell'art.137 del C.G.S..  
Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad Euro 200,00, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

**20) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. REAL LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI MATTEO DANIELE PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.124 LND DEL 31/10/2019**

**(Gara: HERMADA – REAL LATINA del 27/10/2019 – Campionato Prima Categoria)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Matteo Daniele a 3 gare.

La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 22 novembre 2019**

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli